



**TRIBUNALE DI BOLOGNA
IV SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

**Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari,
investito altresì della funzione di Giudice Istruttore per i procedimenti di
divisione giudiziale ex artt. 600 ss. c.p.c.**

Visto il notorio prolungarsi dell'emergenza pandemica e la necessità di rispettare doverosamente il cd. "Distanziamento Sociale";

Richiamate, integralmente, le motivazioni dei precedenti provvedimenti emessi da questo Giudice in data 9 e 19 marzo 2020;

di concerto con il Presidente della Sezione IV Civile,

il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare

ad integrazione e rettifica del provvedimento emesso in data 19 marzo 2020
così

DISPONE

- 1) Che, trattandosi di attività che può essere considerata urgente rispetto al diritto del nuovo proprietario (evidenziando, quindi l'applicazione nei confronti dei soli proprietari e non nei confronti di coloro che sono solo aggiudicatari) e l'attività custodiale della consegna delle chiavi di immobile, libero da persone e cose o le cd. "Liberazioni spontanee NON sono in ogni caso sospese, rinviando, per le modalità a quanto disposto nei precedenti provvedimenti, di questo giudice, del 9 e 19 marzo 2020.
- 2) Che è PROROGATA LA SOSPENSIONE, fino al 31 maggio 2020 compreso, l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. salvo i casi eccezionali che dovranno essere necessariamente autorizzati dal Giudice dell'esecuzione, su istanza del custode e previa analitica

indicazione delle motivazioni che giustificerebbero la deroga alla sospensione;

- 3) Che sono sospese tutte le udienze endoesecutive relative ai procedimenti espropriativi e di divisione endoesecutiva, fissate da questo giudice fino al 31 maggio 2020: ciò con rinvio a data da destinarsi, ricomprendendovi anche i procedimenti cautelari – afferenti la fase cautelare (per istanza di sospensione) delle opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615 co. 2°, 617 e 619 c.p.c. in quanto i diritti, per la cui tutela si esperiscono tali procedimenti non rientrano tra i diritti fondamentali della persona che, come previsto dall'art. 83 comma 3 lettera a del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, devono sovrintendere all'obbligo di trattazione, imposto dalla norma stessa al Giudice dell'Esecuzione;
- 4) Che per tutte le udienze nel periodo fino al 31 maggio 2020 conferma la

REVOCA

della delega ex art. 591 bis ai contabili, per quanto attiene alla direzione dell'udienza di approvazione del piano di riparto, permanendo in capo agli stessi, tutte le ulteriori competenze previste dall'ordinanza ex art. 569. c.p.c. e dall'art. 591 bis. C.p.c.

- 5) Nonché fino alla stessa data del 31 maggio 2020

LA AVOCAZIONE AL PROPRIO UFFICIO

Delle competenze revocate, pur mantenendo la stessa data e lo stesso orario delle udienze già fissate.

Restano ferme tutte le disposizioni attinenti al deposito delle osservazioni.

- 6) Che relativamente all'eventuale incidente in sede di distribuzione ex art. 512 c.p.c. le parti possano procedere al deposito, in via telematica, delle eventuali contestazioni entro l'orario previsto per l'udienza.

Il Giudice dell'Esecuzione, in tale sede, si riserverà, per un periodo assolutamente compatibile con la necessità di urgenza a cui si è fatto cenno, sull'emissione del provvedimento di approvazione, allo scopo di verificare



la ricezione telematica, di eventuali, contestazioni ex art. 512 c.p.c. e di procedere, successivamente, ad una decisione sul merito o all'attribuzione del termine per le controdeduzioni; resta fermo l'invito alle parti processuali, ad inviare il cd. "Modello H" agli esperti contabili già nominati; La trasmissione dovrà, necessariamente, avvenire mediante strumenti informatici.

Si inserisca il presente Decreto, a cura della competente Cancelleria, nei fascicoli telematici delle procedure interessate e nel sito del Tribunale di Bologna;

Si raccomanda, in considerazione dell'importanza degli interessi coinvolti, nonché dell'oggettiva gravità e complessità della situazione, la più scrupolosa osservanza del presente provvedimento.

Con riserva di ulteriori interventi ed eventuali modifiche, resi opportuni da mutamenti della situazione in esame, o da nuove disposizioni delle Autorità.

Si comunichi con urgenza al sig. Presidente del Tribunale – quale organo investito del contrasto all'emergenza epidemiologica in Sede – nonché all'Associazione Notarile per le vendite delegate, Associazione Curatori ed Esperti contabili, al Consiglio Notarile di Bologna, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna.

Così disposto in Bologna, 6 aprile 2020

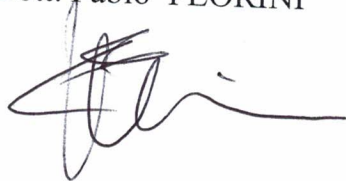
Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare e Giudice Istruttore
nelle procedure di divisione giudiziale ex artt.600 ss. c.p.c.

Dott. Maurizio ATZORI



Il Presidente della Sezione

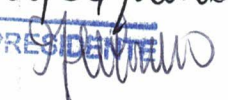
Dott. Fabio FLORINI



VISTO,

Bologna, li:

IL PRESIDENTE

si oppone
08/04/2020


Tribunale di Bologna

Depositato in Cancelleria

Oggi ...

6 APR. 2020



Il Direttore AMM.VO
Dott. Maria A. Castriani

